



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Raffaele Gaetano Antonio
Frasca

Presidente

Gabriele Positano

Consigliere Rel.

Antonella Pellecchia

Consigliere

Paolo Porreca

Consigliere

Raffaele Rossi

Consigliere

Oggetto:

REVOCATORIA

ORDINARIA

Ud.17/02/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5365/2024 R.G. proposto da:

██████████, ██████████, ██████████, ██████████, rappresentati e difesi
dall'avvocato Stefania Contaldi unitamente all'avvocato Mario Fogliotti

-ricorrente-

contro

██ in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato
Lorenzo Bianco

-controricorrente-

nonché contro

██ in
persona del legale rappresentante pro tempore

-intimata-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 717/2023 depositata
il 18/07/2023.



Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2026 dal Consigliere Gabriele Positano.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 21 febbraio 2015, [REDACTED] [REDACTED] proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea del 14 agosto 2014, con la quale era stato revocato, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., l'atto di conferimento di alcuni beni immobili e mobili di loro proprietà nel trust denominato «[REDACTED]», a mezzo di atto rogato dal Notaio Natale De Lorenzo del 20 settembre 2011.

La Corte di appello di Torino dichiarava inammissibile l'appello, accogliendo l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione sollevata dalla [REDACTED] [REDACTED], sulla base del fatto che la copia notificata alla banca appellata dell'atto di appello mancava delle pagine contenenti l'esposizione di alcuni motivi e delle conclusioni e dell'intera *vocatio in ius*.

L'assenza della *vocatio in ius*, ad avviso della corte torinese, comportava la nullità dell'atto di citazione essendo tale requisito previsto dall'art. 163 cod. proc. civ., espressamente richiamato dall'art. 342 cod. proc. civ.

Sussisteva anche un vizio della *editio actionis* perché mancava una parte del motivo riferito alla regolamentazione delle spese di causa, erano riportate le conclusioni solo in via subordinata e mancava del tutto la parte relativa alla proposizione e alla motivazione dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.

Avverso tale sentenza della Corte di appello di Torino, [REDACTED] [REDACTED] proponevano ricorso per cassazione cui resisteva la [REDACTED] con controricorso.

Con l'unico motivo, i ricorrenti lamentavano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 164, 342 e 359 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. e l'omesso esame di un fatto



██████████ ██████████ nel giudizio R.G. 898/2021, condannandoli in solido alle spese.

Avverso tale decisione ██████ █ ██████ █ ██████ ██████ propongono ricorso per cassazione affidandosi a cinque motivi. Resiste con controricorso ██████████

Le altre parti intime non svolgono attività processuale in questa sede.

Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti deducono: "a) mancata integrazione del contraddittorio con tutti i beneficiari del ██████████" quali litisconsorti necessari, con conseguente nullità del procedimento e della sentenza di primo grado – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 102 c.p.c. in rapporto all'art. 360 co.1 n 3 c.p.c. b) omessa e/o insufficiente e/o illogica motivazione circa la mancata integrazione del contraddittorio con il litisconsorte necessario ██████████, in relazione all'art. 360 co.1 n.5 c.p.c."

Adducono che nel giudizio di primo grado la ██████████ ██████████ aveva notificato l'atto di citazione a ██████████ quali disponenti del ██████████" (come da atto notarile di costituzione in data 09/08/2011), nonché a ██████████ quale trustee in tale atto nominato; mentre nessun beneficiario del trust, oltre a ██████████ anche disponente, era stato citato.

██████ ██████ era una dei beneficiari definita "*contingent*", perché condizionata all'accadere di eventi predeterminati, titolare anch'essa di una aspettativa concreta sui beni in trust, e dunque a parere dei ricorrenti litisconsorte necessaria.

Secondo i ricorrenti la banca avrebbe dovuto citare in giudizio, quali litisconsorti necessari, anche i beneficiari individuati nell'atto costitutivo del ██████████, ove venuti ad esistenza.

Il motivo è infondato.



Queste le ragioni.

L'ipotetica posizione litisconsortile necessaria era relativa alla domanda proposta in primo grado riguardo al trust e non alla domanda ai sensi dell'art. 2901 c.c. riguardo al conferimento dei beni in un trust.

Poiché la domanda di dichiarazione di nullità dell'atto di costituzione del trust era stata rigettata dal primo giudice e la banca non aveva appellato, è palese che detta posizione non rilevava più in appello.

Quanto alla domanda ex art. 2901 c.c., attesa la posizione sub condizione della Gavioli, la pretesa sua posizione di litisconsorte necessaria era inesistente, atteso che era semmai solo titolare di una posizione meramente dipendente, potendo all'avveramento della condizione diventare beneficiaria del trustee.

A tutto voler concedere proprio come tale sarebbe potuta intervenire adesivamente nel giudizio ai sensi dell'art. 105 c.p.c.

Quanto agli altri beneficiari, al di là del problema della loro individuazione correttamente valorizzato dalla Corte territoriale, si tratta di soggetti che comunque avevano ed hanno una posizione anch'essi *sub condicione*, onde valgono le stesse considerazioni.

Il motivo va rigettato per tali ragioni.

Con il secondo motivo si lamenta: "a) omessa notifica dell'atto di citazione di primo grado al convenuto ██████████ quale disponente il ██████████ ██████████, e quindi litisconsorte necessario, con conseguente nullità del procedimento e della sentenza di primo grado; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 102 c.p.c. in rapporto all'art. 360 co.1 n3 c.p.c. b) omessa e/o insufficiente e/o illogica motivazione circa la mancata integrazione del contraddittorio con il litisconsorte necessario ██████████, in relazione all'art. 360 co.1 n.5 c.p.c.".

I ricorrenti rilevano che nel giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea si era costituito anche ██████████, eccependo di non aver ricevuto l'atto introduttivo del primo grado in quanto, essendo iscritto



all'A.I.R.E. fin dall' 08/01/2013 ed aveva già nella stessa data dell'08/01/2013 trasferito la propria residenza ed il proprio domicilio in Svizzera, dunque in data ben antecedente la presunta notifica sopra citata. Il vizio di notifica avrebbe determinato la nullità dell'intero procedimento di primo grado (essendo [REDACTED], quale disponente il [REDACTED] [REDACTED], un litisconsorte necessario nel giudizio revocatorio) e della sentenza del Tribunale di Ivrea.

Secondo i ricorrenti, Cass n.4898 del 16 febbraio 2023 ha affermato che il soggetto regolarmente iscritto all'[REDACTED] deve ricevere le notificazioni presso l'indirizzo della propria residenza all'estero, anche nel caso in cui mantenga la propria residenza in Italia.

Pertanto, poiché al momento di iscrizione all'[REDACTED] occorre necessariamente comunicare l'indirizzo della residenza all'estero, e che tale residenza è conoscibile a mezzo della citata anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero, tale residenza estera prevarrebbe anche nel caso di mantenimento di altra residenza in Italia.

Aggiungono i ricorrenti che l'iscrizione all'[REDACTED] era avvenuta in data 08/01/2013, e quindi in data antecedente la notifica dell'atto di citazione di primo grado richiesta in data 21/03/2013, mentre solo successivamente è stata richiesta all'Ufficio Anagrafe del Comune di Asti la variazione di indirizzo.

Pertanto, non avrebbe fondamento l'argomentazione della Corte territoriale secondo cui la variazione di indirizzo all'estero sia stata richiesta da [REDACTED] [REDACTED] Comune di Asti in data 09/09/2014 (successivamente alla notifica della citazione di primo grado avvenuta in data 21/03/2013), e che tale risultanza deve ritenersi prevalente rispetto a quanto attestato nella [REDACTED]

Il motivo è infondato, operando il principio secondo cui "ai fini della nullità della notifica non è sufficiente che il destinatario, che affermi di aver trasferito la residenza all'estero, deduca di aver curato gli adempimenti



previsti dall'art. 6 l. n. 470 del 1988 per l'iscrizione all'AIRE in data precedente alla notifica stessa, giacché tali adempimenti non sono sostitutivi di quelli, distinti e ulteriori, previsti dagli artt. 44, comma 1, c.c. e 31 disp. att. c.c., secondo cui il trasferimento della residenza, per l'opponibilità ai terzi in buona fede, va provato con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello di nuova residenza e, nella prima, deve risultare il luogo in cui è fissata la nuova residenza" (Cass. Sez. 2, 20/11/2024, n. 29865, Rv. 673092 - 01).

Nella specie, questa Corte ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la validità della notificazione ex art. 143 c.p.c. eseguita nei confronti del ricorrente, iscritto all'██████ quale residente in Svizzera e, poi, trasferito fin dal 2011, in Austria, senza aver comunicato, nei modi di legge, il comune di nuova residenza.

La Corte territoriale ha rilevato che dal documento prodotto dall'appellante (Ufficio Anagrafe - notifica di aggiornamento anagrafiche di persone iscritte all'██████) risultava che la "variazione di indirizzo all'estero" è stata richiesta dal ██████ in data 9.09.2014.

La Corte d'appello ha ritenuto tale profilo prevalente rispetto a quanto attestato nella "scheda di famiglia ██████ rilasciata dal Comune di Asti nella quale genericamente si dichiara che ██████ è iscritto ██████ dal 8.01.2013, senza alcun'altra specificazione".

La Corte ha correttamente ritenuto insufficiente l'anteriorità di uno solo degli adempimenti rispetto alla data della notifica, perché ai fini dell'opponibilità ai terzi in buona fede del trasferimento della residenza è necessaria anche la doppia dichiarazione fatta al Comune, che si abbandona e a quello di nuova residenza e, nella prima, deve risultare il luogo in cui è fissata la nuova residenza.

Mette conto di rilevare che tra i motivi di appello vi era – come emerge dalla pag. 6 del controricorso – quello sulla nullità della motivazione di primo grado. Il giudice del rinvio doveva esaminarlo.



Con il terzo motivo si lamenta: "a) la mancanza dei requisiti probatori di legge per la pronuncia di revocatoria dell'atto di dotazione del ██████████ ██████████ – Violazione e/o falsa applicazione dell'art.2697 c.c., in relazione all'art. 360 co.1 n.3 c.p.c; b) omessa e/o insufficiente e/o illogica motivazione circa la ritenuta sussistenza dei requisiti per la pronuncia di revocatoria, in relazione all'art. 360 co.1 n.5 c.p.c."

Il Tribunale di Ivrea aveva accolto la domanda di revocatoria dell'atto di conferimento dei beni nel trust, formulata in via subordinata dalla banca attrice, senza considerare che i beneficiari previsti dall'atto istitutivo del trust, compresa quindi ██████████, vantavano sui beni conferiti in trust una concreta aspettativa da tutelare, e che quindi l'azione revocatoria avrebbe dovuto essere stata istruita anche nei loro confronti quali litisconsorti necessari.

I ricorrenti rilevano che il Giudice di appello, così come quello di primo grado, avrebbero ritenuto provate alcune circostanze essenziali circa l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, in realtà mai dimostrate dalla banca che pure era tenuta a farlo per gli effetti dell'art. 2697 co.1° c.c.

Sotto tale profilo parte ricorrente contesta l'idoneità dei documenti esaminati dai giudici di merito a fondare la pretesa del credito posta a sostegno dell'azione revocatoria.

Il motivo è inammissibile.

La prima censura formulata ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p. è inammissibile perché parte ricorrente, nella specie, pur denunciando, formalmente, ipotetiche violazioni di legge che vizierebbero la sentenza di secondo grado, (perché in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova inammissibile valutazione di risultanze di fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul piano processuale) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così strutturando il giudizio di cassazione in un nuovo, non



consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai consolidatosi, di fatti storici e vicende processuali, quanto l'attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione probatoria, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata - quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

Inoltre, parte ricorrente ha erroneamente prospettato richiamato la violazione dell'art. 2697 c.c. la quale si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni: si veda, *ex multis*, Cass. n. 13395 del 2018, secondo cui <<La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c.).>>; nonché, con similare declinazione, che riprende il principio di diritto enunciato - in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto - da Cass., Sez., Un., n. 16598 del 2016.

La seconda parte della censura, formulata ai sensi dell'art. 350 n. 5 c.p.c. è inammissibile poiché, sotto il rilievo formale di una assenza di motivazione o di motivazione del tutto apparente, in realtà si censura espressamente un vizio di inadeguata o insufficiente motivazione che il nuovo testo dell'articolo 360 n. 5 c.p.c., applicabile alla fattispecie in esame, non consente.



Con il quarto motivo si deduce: "a) la carenza di legittimazione processuale della cessionaria del credito società [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e sua mandataria [REDACTED] nel procedimento di riassunzione n.1011/2021 R.G. Corte di Appello di Torino - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 75 c.p.c. in rapporto all'art. 360 co.1 n3 c.p.c; b) omessa e/o insufficiente e/o illogica motivazione circa la ritenuta sussistenza della legittimazione processuale della predetta cessionaria del credito e sua mandataria, in relazione all'art. 360 co.1 n.5 c.p.c."

Secondo i ricorrenti, dopo la riassunzione dell'appello avverso la [REDACTED] [REDACTED] - Procedimento n.898/2021 ricevevano notifica di altro atto di citazione in riassunzione ai sensi dell'art. 392 c.p.c., notificato in data 26/07/2021 dalla società [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e per essa dalla mandataria [REDACTED] la quale si dichiarava cessionaria del credito già vantato da [REDACTED]

La cessione era stata documentata attraverso la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale.

Tuttavia, gli esponenti, fin dal primo atto difensivo in tale procedura di riassunzione (comparsa di costituzione e risposta in data 02/12/2021 in riassunzione n.1011/2021 R.G. Corte di Appello di Torino) avevano eccepito che si trattava di un soggetto diverso rispetto alla [REDACTED]

Lamentano che la Corte territoriale avrebbe ritenuto sufficiente "la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.144 del 13 dicembre 2018 dell'avviso di cessione pro soluto del credito oggetto del presente giudizio". Il motivo è infondato.

Occorre ricordare che secondo l'orientamento di questa Corte la pubblicazione dell'atto di cessione "in blocco" in G.U. costituisce un adempimento pubblicitario estraneo al perfezionamento della cessione e, dunque, privo di efficacia costitutiva.



L'onere della prova del cessionario in caso di contestazione si atteggia diversamente in conseguenza dell'oggetto della contestazione.

Chi agisce dichiarandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di cessione in blocco ex art. 58 TUB, deve dimostrare – in presenza di espressa e specifica contestazione – la conclusione del contratto di cessione e l'inclusione del credito nell'operazione, fornendo prova documentale della legittimazione sostanziale.

In particolare, occorre distinguere tra esistenza della cessione e inclusione del credito.

Se non si contesta specificamente l'esistenza del contratto di cessione, il contratto "in sé" non deve essere provato.

Il *thema probandum* riguarda l'esatta individuazione dell'oggetto, ossia la corrispondenza tra caratteristiche del credito controverso e quelle dei crediti ceduti in blocco.

Se si contesta specificamente l'esistenza del contratto di cessione è necessario produrre contratto/allegati o provare in altro modo la cessione dello specifico credito.

Nel caso in cui non si contesti l'esistenza della cessione, ma dell'inclusione del credito nell'elenco è necessario che il giudice di merito operi un vaglio in concreto della riconducibilità del credito oggetto di causa.

Alla luce di quanto prevede va valutata la specificità del motivo.

Come si legge in ricorso, con riferimento alla fase di merito "gli esponenti medesimi eccepiscono la assoluta carenza di legittimazione ad agire delle citate [REDACTED] nel presente procedimento di riassunzione; in particolare, la società riassumente ha provveduto unicamente a produrre in causa l'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione del credito, ed inoltre ad indicare l'indirizzo di una pagina web ove sarebbero stati inseriti i dati indicativi dei crediti, ma ciò non pare sufficiente ai sensi dell'art. 58 comma 2 T.U.B., ad integrare i requisiti per l'efficacia della cessione verso i terzi debitori ceduti".



Si tratta, pertanto, di una contestazione sulla inclusione del credito nella cessione e non una censura all'esistenza stessa della cessione.

In questo caso il giudice del merito è libero di valorizzare gli elementi istruttori che di volta in volta ritiene persuasivi, e nella stessa posizione si trova la Corte di cassazione, se la questione si pone in relazione alla verifica dell'ammissibilità del ricorso o del controricorso proveniente dalla sedicente cessionaria, in quanto giudice, al riguardo, del fatto processuale (Cass. Sez. 1, 24/12/2025, n. 33966, Rv. 676403 - 01),

La motivazione della Corte territoriale è la seguente: "rileva, in senso contrario, il Collegio come, in realtà, la [REDACTED] abbia fornito un sufficiente quadro documentale a supporto della avvenuta cessione, in proprio favore, del credito di cui è domanda, a tanto bastando la prova della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 13 dicembre 2018 dell'avviso di cessione pro soluto del credito oggetto del presente giudizio, come da atto in data 7.12.2018, dalla [REDACTED] [REDACTED], ove la stessa cessionaria [REDACTED] dà atto di aver concluso in data 7.12.2018 con la [REDACTED] [REDACTED] diversi contratti di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, in virtù dei quali l'appellata ha acquistato pro soluto dalla suddetta [REDACTED] (e da altre [REDACTED]) tutti i crediti pecuniari, individuati nel documento allegato ai rispettivi contratti di cessione e, comunque, indicati alla pagina web...".

La Corte territoriale ha fornito una valutazione in fatto fondata su due elementi ritenuti decisivi: la pubblicazione nella GU e individuazione dei crediti ceduti sulla pagina web accessibile alle parti.

La motivazione pertanto non è apparente ed è corretta *in iure*.

La Corte territoriale non fa riferimento alla sola pubblicazione sulla G.U., ma specifica il contenuto della pubblicazione anche con riferimento all'enunciazione dei contratti ceduti in una pagina web attraverso



un'indicazione specifica che consentiva a parte ricorrente di verificare i dati e contestarli in maniera puntuale, ove necessario. Al contrario, sotto tale profilo la censura è assolutamente generica.

I ricorrenti evocano erroneamente Cass. n. 3405 del 2024, che è così motivata: << Nel caso di specie, la controricorrente, pur dando atto di aver stipulato ben tre contratti di cessione di crediti, si limita a produrre l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, per cui non fornisce idonea prova dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione e, di conseguenza, non fornisce prova della sua legittimazione sostanziale.>>.

Nel caso in esame l'indicazione della G.U. costituisce uno degli elementi di valutazione giacché la Corte territoriale rinvia ad una pagina web. Pertanto, ragionevolmente la Corte di merito, nel silenzio dei ricorrenti, l'ha ritenuta esaustiva non imponendo al soggetto ceduto uno sforzo abnorme per la individuazione del credito ceduto.

Va infatti ribadito che per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, può essere sufficiente anche la sola produzione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, se questa contenga l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, ove ciò consenta di individuare senza incertezze i rapporti oggetto di cessione (p. es. Cass. nn. 28335/2025, 25547/2025, 15088/2025, 9073/2025, 841/2025, 28790/2024, 5478/2024, 13289/2024, 4277/2023, 17944/2023, 10200/2020, 15884/2019 e 31118/2017).

Nel caso di specie correttamente la Corte territoriale ha ritenuto esaustiva quella inclusione, individuata attraverso il doppio riferimento alla GU ed alla pagina web giacché "il contenuto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si ripercuote sulla valutazione del modo in cui la difesa del contraente ceduto viene prospettata, dal momento che, com'è ovvio, ove l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale individui per circostanziate categorie ovvero addirittura singolarmente, uno per uno, i crediti ceduti, un conto è trincerarsi dietro la generica deduzione del difetto di prova ... dell'estensione



di essa al credito in contestazione, un conto è spiegare una specifica contestazione concernente il perché debba ritenersi che la cessione non vi è stata, ovvero che il credito non rientri nella cessione" (Cass. n. 33966 del 2025, in motivazione).

In fin dei conti, stabilire se la cessione vi sia stata e se ricomprenda il credito oggetto del contendere è affare del giudice di merito, che, in assenza di limiti alla prova, è libero di valorizzare gli elementi istruttori, in senso lato, che di volta in volta ritiene persuasivi.

Con il quinto motivo si lamenta l'illegittima liquidazione delle spese processuali - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in rapporto all'art. 360 co.1 n3 c.p.c. Vi si assume che le spese processuali sarebbero state interamente addebitate ai convenuti per il primo e per il secondo grado di giudizio, nonché per il giudizio di legittimità; inoltre, le spese di appello e di riassunzione sarebbero state inspiegabilmente moltiplicate per due.

Secondo i ricorrenti la decisione sarebbe illogica ed adottata in violazione di legge poiché, tenendo conto della soccombenza parziale della banca attrice circa la domanda principale di nullità dell'atto istitutivo del trust, le spese di primo grado avrebbero dovuto essere compensate interamente, oppure diversamente graduate.

Inoltre, sarebbe illegittimo l'addebito delle spese del giudizio di legittimità, nel quale gli odierni ricorrenti sono stati dichiarati vittoriosi avendo ottenuto la cassazione della sentenza di appello impugnata.

Il motivo è inammissibile quanto alle spese di primo grado, atteso che la sentenza impugnata ha provveduto solo sulle spese dei due giudizi di appello e di quello di cassazione, dato che ha rigettato l'appello.

Quanto a quelle di legittimità è privo di fondamento, in quanto l'onere delle spese va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.



L'omessa compensazione è, poi, incensurabile in sede di legittimità (Cass., Sez. Un., n. 14989 del 2005 e successive conformi).

Il ricorso deve essere, conclusivamente, rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore del controricorrente in [REDACTED] per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, oltre esborsi liquidati in [REDACTED] ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte Suprema di Cassazione in data 17 febbraio 2026.

Il Presidente

Raffaele Gaetano Antonio Frasca

